



## XXIX Conferenza delløOsservatorio õGiordano DelløAmoreö sui rapporti tra diritto ed economia

## LA TRASPARENZA NEL PROCESSO CIVILE

Milano, 5 febbraio 2015

Aula Magna õEmilio Alessandrini-Guido Galliö Palazzo di Giustizia Corso di Porta Vittoria

## Introduzione

FEDERICO CARPI
presidente delløAssociazione italiana fra gli studiosi
del processo civile
emerito delløUniversità di Bologna



## **INTRODUZIONE**

1.- Consentitemi, innanzitutto, di esprimere la soddisfazione delløAssociazione italiana fra gli studiosi del processo civile e mia personale per la collaborazione con il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, insieme al ringraziamento, in particolare alla dott.ssa Camilla Beria døArgentine, per løottima organizzazione.

A mio ricordo questa è la seconda occasione di collaborazione fra i due enti, la prima essendo stata la discussione sul progetto Liebman del maggio 1978.

Poi io stesso ho avuto personali esperienze.

Mi piace ricordare che risale agli anni Ø70 il mio incontro col Centro, Adolfo Beria imperante, sotto la spinta del caro e compianto collega ed amico, Giuseppe Franchi, il quale mi coinvolse in una ricerca sulle forme di tutela dei minori, che poi produsse un bel volume, datato se non erro 1973.

In seguito altre occasioni si sono presentate, in particolare nei convegni autunnali di Courmayeur.

2.- Løidea di questo convegno è nata da un colloquio con Vincenzo Ferrari, con løintento condiviso di lavorare intorno al tema generale delløinformazione e della trasparenza nel processo civile, dai possibili sviluppi potenzialmente illimitati.

Ed ecco che, dal ricco programma, appare chiara la felice confluenza di esperienze di processualcivilisti, di tecnici delløorganizzazione, di magistrati, di sociologi, fino alla visione generale di Guido Calabresi, che ringrazio vivamente, insieme ad Adrian Zuckerman, così come ringrazio fin d\u00e3ora tutti i relatori.

3.- Eø opinione diffusa negli ultimi anni fra i processualcivilisti che il miglioramento della giustizia civile, in termini di efficienza ed effettività della tutela dei diritti, si può ottenere operando sui profili organizzativi, piuttosto che con riforme normative di scarsa incidenza.

Eø inevitabile la pessimistica presa døatto della qualità scadente di recenti e meno recenti riforme normative.

Fra le prime basti pensare al d.l. 132 del 2014, convertito in l. n. 162 del 2014 e alloidea di eliminare lorarretrato con lorarbitrato, che zampilla per volontà delle parti dal processo in primo o secondo grado, e con la c.d. negoziazione assistita.

Eø duemila anni che si fanno arbitrati e da sempre gli avvocati più consapevoli tentano soluzioni conciliative, ove se ne presenti løpportunità. E tutto ciò non ha eliminato løarretrato.

La classe forense ha accolto in generale con favore la nuova normativa, senza accorgersi che in realtà si tratta di un frutto avvelenato, come è stato detto, perché al massimo fra due anni ci si accorgerà che nessun vantaggio è derivato e la responsabilità sarà appunto degli avvocati, che non si sono avvalsi delle occasioni, messe a loro disposizione.

Fra le riforme meno recenti si pensi al d.lgs. n. 151 del 2011, c.d. semplificazione dei riti, di per se encomiabile e richiesta a gran voce, che però non ha dato i risultati sperati.

Non solo, ma nuovi modelli processuali sono stati creati subito dopo e si continua sulla strada della moltiplicazione dei riti, anziché nella gauspicata e auspicabile semplificazione.

La nostra Associazione si è spesso occupata delle riforme normative, per offrire il contributo degli studiosi del processo all

ammodernamento del Paese, contributo spesso inascoltato.

La lunga elencazione di convegni ed incontri di studio non solo risulterebbe noiosa, ma aggraverebbe in molti di noi il senso di sconforto. Basta rinviare ai Quaderni, che hanno riprodotto puntualmente gli Atti relativi, pubblicati con lømpegno dei cirenei di turno, a lungo del sottoscritto quandøra peggio del duca di Norfolk, ma anche dopo.

Desidero ricordarne alcuni: il già menzionato incontro sul progetto Liebman del maggio 1978; il convegno sul disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile, tenuto a Roma presso løAccademia dei Lincei nelløottobre 1981, con la presenza delløallora presidente del Consiglio dei ministri, Giovanni Spadolini, che ne dava imminente løapprovazione.

Poi non se ne è fatto nulla, neanche del pur pregevole progetto Liebman.

Come nulla se ne è fatto ó se non per qualche influenza sulle riforme successive ó del progetto di riforme urgenti, demandato dalløAssociazione ad una commissione composta da Giovanni Fabbrini, Andrea Proto Pisani e Giovanni Verde, progetto discusso a Modena nel giugno 1986.

4.- Guardiamo avanti e cogliamo il messaggio che viene da questo convegno: la trasparenza e løinformazione nella giustizia civile possono squarciare il velo del tempio.

Da tanti punti di vista: nella gestione dei tribunali e nelløorganizzazione, nel controllo dei livelli di produttività, prefissati dal Csm. o meno; nelle scelte organizzative per la soppressione o per løapertura di uffici giudiziari; nelløaccesso alla giustizia del cittadino, con il rispetto delløart. 24 cost. ed anche, come dicono i francesi, nel *rapprochement du juge au justiciable*. Né va trascurato il grande tema che così può essere sintetizzato secondo i dettami della Corte europea dei diritti delløuomo: *free press, fair trial*.

La prospettiva letteraria, cara a Bruno Cavallone, sarà di grande interesse, anche per contrasto.

Insomma, mutuando la ben nota espressione di Luigi Einaudi, conoscere per organizzare.

Qualcosa si sta muovendo, ma, pur essendo assai apprezzabile, non basta: il Tribunale di Milano, già da qualche anno redige e divulga il õBilancio di responsabilità socialeö; il Tribunale di Bologna di recente ha presentato un interessantissimo õRendiconto del 2013ö, su iniziativa delløAssociazione Civicum, e con løappassionato appoggio del presidente Francesco Scutellari. Il presidente di Civicum, Federico Sassoli deø Bianchi, interverrà in seguito.

Conoscere per organizzare, dunque.

Concludo con un esempio: il d.lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico, ha introdotto løart. 281-*sexies*, decisione a seguito di trattazione orale; norma poi estesa al processo in appello dalløart. 27 legge n. 183 del 2011.

La disposizione è di grande interesse, anche nelløottica della flessibilità del modello processuale, che caratterizza moderne legislazioni, flessibilità che può facilitare la soluzione in tempi ragionevoli delle cause più semplici.

A poco a poco si comincia, dopo molti anni, a farne uso. Ma come, dove, quando, in qual misura nessuno sa.

Speriamo che la diffusione del processo telematico, ci consenta di conoscere per organizzare.

5.- In conclusione si smetta di cercare di mettere delle pezze alle norme, e ci si renda conto che non serve a nulla modificare i termini di comparizione, modificare la fase introduttiva, quando le criticità si pongono nella fase decisoria, sostituire in varie norme ai sei mesi tre mesi, alløanno, sei mesi, come non serve a nulla togliere quindici giorni alla sospensione feriale dei termini, e così via.

Poi quando si sarà finalmente riusciti nellointento riorganizzativo, con un forte bagaglio di conoscenze empiriche, si potrà mettere mano ad una riforma organica del codice, ben meditata e con il concorso di studiosi ed operatori pratici, magistrati ed avvocati, e non improvvisata dagli anonimi, incontrollabili e non sempre competenti uffici legislativi dei ministeri.

Solo così si potranno realizzare i precetti costituzionali e sovrannazionali del giusto processo, per una giustizia efficace ed effettiva, che realizzi i diritti di tutti, imprenditori, lavoratori, cittadini qualunque, nelløideale processo che faccia poco parlare di sé, come dicevano i nostri maestri.